

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2844

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FEDE

Disciplina dello *status* di comune concapoluogo di provincia e disposizioni concernenti l'attribuzione di esso mediante criteri automatici su base demografica e la ridenominazione delle circoscrizioni provinciali

Presentata il 13 marzo 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assetto demografico ed economico del nostro Paese ha subito, negli ultimi decenni, profonde trasformazioni che non sempre trovano riscontro nell'attuale gerarchia amministrativa degli enti locali. In diverse province italiane alcuni comuni non capoluogo hanno una popolazione residente e un tessuto produttivo e commerciale che hanno ampiamente superato quelli della città capoluogo.

Si è venuta a creare, in tal modo, una paradossale e ingiusta sperequazione territoriale: alcuni comuni di primaria importanza si trovano a dover sostenere oneri urbanistici, sociali, sanitari e infrastrutturali nettamente superiori a quelli della città capoluogo, proprio a causa di un bacino d'utenza molto più vasto. Alcune città che fungono da centri nevralgici per il loro territorio sono costrette a erogare presta-

zioni di area vasta pur rientrando tra le amministrazioni periferiche.

A questa distorsione si aggiunge una tangibile penalizzazione finanziaria. La legislazione attuale e il sistema di riparto dei fondi riservano spesso ai soli comuni capoluogo di provincia premialità o riserve esclusive nell'ambito di bandi pubblici nazionali ed europei, come i fondi per la rigenerazione urbana o il Piano nazionale di ripresa resilienza, escludendo ingiustamente comuni in cui risiedono comunità popolate, private di risorse fondamentali.

Per comprendere la reale portata di tale fenomeno, è sufficiente analizzare i dati dell'Istituto nazionale di statistica che fotografano inequivocabilmente lo squilibrio che si verifica in numerose aree del Paese. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti realtà urbane di assoluto rilievo in cui la popolazione supera ampiamente

quella del rispettivo capoluogo di provincia:

in Lombardia, il comune di Busto Arsizio, con oltre 83.500 abitanti, e il capoluogo di provincia Varese, con circa 78.500;

in Sicilia, il comune di Marsala, con circa 80.000 abitanti, e il capoluogo di provincia Trapani, con circa 54.500, nonché il comune di Gela, con quasi 71.000 abitanti, e il capoluogo di provincia Caltanissetta, con circa 59.000;

in Calabria, il comune di Corigliano-Rossano, con oltre 74.000 abitanti, e il capoluogo di provincia Cosenza, con circa 64.000;

in Liguria, il comune di Sanremo, con oltre 53.000 abitanti, e il capoluogo di provincia Imperia, con circa 42.000;

nelle Marche, il comune di San Benedetto del Tronto, con circa 47.000 abitanti, e il capoluogo di provincia Ascoli Piceno, con circa 46.000, nonché il comune di Civitanova Marche, con circa 42.000 abitanti, e il capoluogo di provincia Macerata, con poco più di 40.500.

La presente proposta di legge interviene per disciplinare tale fenomeno, introducendo un criterio oggettivo e automatico basato su dati demografici ufficiali forniti dall'Istituto nazionale di statistica, che permette l'aggiornamento delle denominazioni provinciali tramite semplice atto ammini-

strativo, senza dover ricorrere a continue modifiche legislative.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli, volti a definire un quadro normativo certo ed equo per l'amministrazione territoriale.

L'articolo 1 introduce un meccanismo automatico di riconoscimento: a ciascun comune che superi su base demografica il comune capoluogo della rispettiva provincia è attribuito lo *status* di comune concapoluogo di provincia e quest'ultima viene ridenominata con decreto del Presidente della Repubblica. In sede di prima applicazione, si prevede l'adozione del citato decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per « sanare » immediatamente le situazioni esistenti, come quelle sopra elencate.

L'articolo 2 recepisce e coordina la presente proposta di legge con la normativa elettorale vigente, di cui al decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, e chiarisce il regime delle sedi legali delle province, salvaguardandone l'autonomia statutaria.

L'articolo 3 garantisce l'equiparazione giuridica del comune concapoluogo di provincia nell'accesso a bandi e finanziamenti pubblici.

L'articolo 4 reca la clausola di inviolabilità finanziaria.

Per restituire dignità istituzionale alle comunità che rappresentano veri motori economici del Paese, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento dello status di comune concapoluogo di provincia mediante criteri automatici su base demografica)

1. Al fine di garantire la costante aderenza dell'assetto amministrativo alla realtà demografica del Paese, ai comuni con una popolazione residente superiore a quella del comune capoluogo della rispettiva provincia, sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è attribuito lo *status* di comune concapoluogo di provincia.

2. Nei casi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, si provvede:

a) alla modifica della denominazione della provincia interessata, mediante l'aggiunta del nome del comune concapoluogo di provincia a quello della città capoluogo, uniti da un trattino;

b) al riconoscimento del nuovo *status* amministrativo del comune concapoluogo di provincia interessato.

3. L'aggiornamento ai sensi del comma 2 è effettuato con cadenza periodica, a seguito della pubblicazione dei dati definitivi del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, con il decreto di cui al comma 2, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, si provvede all'aggiornamento ivi previsto con riguardo alle province in cui sono presenti comuni aventi la dimensione demografica di cui al comma 1 alla data dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di status giuridico, norme elettorali e sede legale)

1. Ai comuni concapoluogo di provincia riconosciuti ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, le province interessate adeguano i rispettivi statuti al fine di recepire la nuova denominazione dell'ente. Resta ferma la sede legale della provincia nella città capoluogo, fatta salva diversa disposizione statutaria.

Art. 3.

(Equiparazione nell'accesso ai finanziamenti pubblici)

1. Il riconoscimento dello *status* di comune concapoluogo di provincia ai sensi della presente legge comporta la piena equiparazione giuridica dei comuni interessati ai fini della partecipazione ai bandi o agli avvisi pubblici, alla ripartizione di fondi statali ed europei e ai programmi di rigenerazione urbana riservati ai comuni capoluogo di provincia.

2. Ogni disposizione normativa o amministrativa applicabile ai comuni capoluogo di provincia si intende estesa a ciascuno dei comuni che compongono la denominazione della provincia stessa.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il riconoscimento dello *status* di comune concapoluogo di provincia ai sensi della presente legge non comporta, in alcun caso, l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0187910